



10 16418
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1447/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 921 /DA del 21 NOV. 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 27 del 08/05/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Giordano Salvatore/Cas. - Tribunale di Patti.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Giordano Salvatore dinanzi al Tribunale di Patti, come da procura alle liti in calce al ricorso;

Che non è stato predisposto il provvedimento per assumere il relativo impegno di spesa;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 83/17 del 23/01/2017;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 27 del 08/05/18 per l'importo di € 1.864,56 oltre IVA per € 410,20 per un importo complessivo di € 2.274,76 a saldo delle competenze dovute e riducendo del 50% l'importo dei minimi previsti dalla tariffa forense;

Che per procedere alla liquidazione della sopra menzionata fattura è necessario impegnare la somma di € 1.864,56 oltre IVA per € 410,20 per un importo complessivo di € 2.274,76;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Giordano Salvatore dinanzi al Tribunale di Patti;
- Impegnare la somma di € 1.864,56 oltre IVA per € 410,20 per un importo complessivo di € 2.274,76 sul cap. 42 del bilancio del corrente esercizio finanziario che prevede la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 27 del 08/05/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.274,76 compresa IVA e al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto:

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Mingaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3630 del 2018
Il Dirigente Amministrativo
del Antonino Caminiti
Importo € 2.274,76
Disponibilità Cap. 42 Bil. 2018
Messina 3/12/18 Il Funzionario

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000000NWM**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

Fatt. n° 0027/8E / 2d/8
del 08/05/2018
E-22475
~~Debiti 2572000~~

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-08** (08 Maggio 2018)
Numero documento: **0027/FE/2018**
Importo totale documento: **2274.76**
Causale: **Prat.2012/0424 Consorzio Autostrade Siciliane/Giordano Salvatore-Mansioni superiori punti blu-Tribunale Lavoro Patti-Licata-RG.155/2013-Dec.570/2017-Sent.83/2017**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

no annullato ne per quello non fatto

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **358.57**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **71.71**
Imponibile previdenziale: **1792.85**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**
Valore unitario: **1792.85**
Valore totale: **1792.85**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1864.56**
Totale imposta: **410.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1505.99**
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**
Codice IBAN: **IT6710301916502000000110388**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **16502**
Codice BIC: **RSANIT3P**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso  interno amministrativo

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

FF. n° 27/2018

Avv. Koleski-

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.384,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 3.972,00

RIDUZIONI (in % sul compenso)

Riduzione del 50 % su € 3.972,00 per presenza di condotte ostative alla definizione del processo in tempi ragionevoli (art. 4, comma 7)	€ -1.986,00
Compenso al netto delle riduzioni	€ 1.986,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 3.972,00
Totale variazioni in diminuzione	- € 1.986,00
Compenso totale	€ 1.986,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 297,90
Cassa Avvocati (4%)	€ 91,36
Totale Imponibile	€ 2.375,26
IVA 22% su Imponibile	€ 522,56
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 2.897,82

Totale in lire € 2274,76
compenso IVA

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 4873

del 10-04-2013 Sez. A



AVV. SIMONE DI CESARE

via s. camillo, n. 8 - messina

tel./fax 090 53998

pec: avvsimonedicesare@puntopec.it

COPIA

TRIBUNALE DI PATTI- SEZ. LAVORO

Ricorso per riassunzione

nell'interesse del sig. GIORDANO SALVATORE, c.f. GRD SVT 50L04C094D nato a Castel Di Lucio (ME) il 04/07/1950, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del presente atto, dall'Avv. Simone Di Cesare (C.F. DCS SMN 78S01F158G; PEC: avvsimonedicesare@puntopec.it; fax 090 53998) e con lui elett.te dom.to a Patti, in Via Marco Polo n. 89, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Amato

contro

il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t.,

SI PREMETTE

Il sig. Giordano ha presentato in data 20.4.12 presso il Tribunale di Lavoro di Messina ricorso avverso il Consorzio per le Autostrade Siciliane. All'udienza del 6.11.2012 la Giudice Dott.ssa Di Bella ha dichiarato preliminarmente la propria incompetenza territoriale, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Patti sez. lavoro.

Si ripropone, pertanto, innanzi a questo Tribunale quanto segue.

Il ricorrente, dipendente di ruolo presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane, inquadrato con la qualifica di impiegato tecnico, livello C, ha svolto dall'01/01/2003 le mansioni di operatore "Punto Blu", presso l'Ufficio Gestione Punto Blu di Patti, corrispondenti, in base alla declaratoria delle figure professionali previste in Pianta Organica, alla qualifica di Operatore, livello B1.

Con O.d.s. n. 19144/DG del 16/12/2002, infatti, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in accoglimento della richiesta avanzata dal Sig. Giordano, ha disposto il trasferimento di quest'ultimo presso il Punto Blu di Patti, quale operatore dello stesso.

In tale occasione, il CAS ha precisato che il primo periodo di

PROCURA

Mi rappresenti e difenda nel presente giudizio, con ogni facoltà, l'Avv. Simone Di Cesare del foro di Messina. Con lui eleggo domicilio in Patti, Via Marco Polo n. 89, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Amato.

Previa informazione ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il predetto professionista, nonché i suoi collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali dello scrivente, al fine dello svolgimento dell'attività professionale allo stesso richiesta con il presente mandato.

Vera la firma

[Firma]

C.A.S.		
ENTRATA		
10 APR. 2013		
D.A.	D.T.G.	D.T.E.

PS vol. 81-10-13

155/13

applicazione temporanea di 60 giorni sarebbe cominciato a decorrere dall'01/01/2003 e che per la durata di tale incarico sarebbero state mantenute le indennità accessorie già in godimento.

Ebbene, qualche giorno prima della scadenza del suddetto periodo, precisamente il 26/02/2003, l'Ente, sulla scorta di una positiva valutazione del servizio prestato, ha disposto il trasferimento definitivo del ricorrente al Punto Blu di Patti (nota prot. 3454/DG) determinando, tra l'altro, che unitamente al trattamento economico di base, il ricorrente avrebbe percepito l'indennità maneggio denaro e l'indennità lavori complementari.

Presso il summenzionato Ufficio, in particolare, viene curata la normale gestione del "Punto Blu", attraverso l'organizzazione della turnazione del personale e la cura dei rapporti con la Società Autostrade; viene, inoltre, predisposta la necessaria modulistica, nonché l'attrezzatura necessaria.

Tali ultime mansioni, proprio perché caratterizzate da una specifica professionalità e conoscenze tecniche specialistiche adeguate, sono proprie dell'Operatore di livello B1 amministrativo e tecnico e, dunque, superiori a quelle relative al livello professionale di inquadramento originario del ricorrente.

In virtù del passaggio menzionato (dalla figura professionale di Addetto di livello C a quella di Operatore di livello B1 amministrativo e tecnico), avrebbero dovuto essere riconosciute al ricorrente le indennità previste per lo svolgimento delle predette mansioni.

A seguito delle reiterate richieste del ricorrente non riscontrate, e del tentativo obbligatorio di conciliazione esperito il 29.04.05 con esito negativo, il 19.12.06 il sig. Giordano proponeva ricorso al Giudice del lavoro per vedere riconosciute le differenze retributive spettanti.

Il Giudice del Lavoro di Messina, Dr. Conti, a seguito di riunione

con analoghi giudizi, con sentenza n. 2826/2009 del 2 luglio 2009 rigettava la domanda ritenendo non sufficientemente provato lo svolgimento delle mansioni superiori.

Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 12 agosto 2009, il sig. Giordano, proponeva appello, lamentando l'errata interpretazione delle risultanze testimoniali e documentali da parte del giudice di primo grado.

La Corte d'Appello di Messina sezione Lavoro, con sentenza n. 458/2011, accoglieva l'appello riconoscendo all'appellante il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori a far data dall'approvazione della pianta organica (11.11.04) sino alla data di proposizione della domanda di primo grado (19.12.06).

Il sig. Giordano, tuttavia, ha continuato a svolgere, sino all'01.03.2010 (data in cui è stato trasferito presso altro ufficio), le mansioni di Operatore di livello B1 presso il Punto Blu di Patti, continuando a percepire la retribuzione di impiegato tecnico di livello C.

IN DIRITTO

Non v'è dubbio che il ricorrente, sin dal dicembre 2006 al marzo 2010, ha continuato a svolgere ininterrottamente e senza soluzioni di continuità mansioni corrispondenti ad un livello funzionale superiore al profilo professionale di appartenenza.

Il riconoscimento di mansioni superiori ed il pagamento delle relative differenze retributive per il lavoro di fatto svolto è previsto dalla legge e dall'art. 65 delle norme regolamentari per il personale, approvate con deliberazione n. 20/AS del 19.09.2003.

Tale normativa espressamente dispone che, *"per quanto riguarda le mansioni cui deve essere adibito il dipendente e l'utilizzazione dello stesso nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti*

*complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, ovvero in mansioni inferiori o superiori **si fa rinvio alla disciplina prevista dagli artt. 56 e 57 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni***

Al riguardo, l'art. 52 del D. Lgs 30.03.01 n. 165 così dispone: " Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale previste dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive (comma 1).

Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (comma 3).

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs 29 ottobre 1998 n. 387, norma che ha sancito il diritto alla maggiorazione retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza (cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 23.02.00, n. 11).

È stato, inoltre chiarito che, oltre all'indefettibile previsione normativa della retribuibilità dell'espletamento di funzioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella posseduta dal dipendente, il riconoscimento, in concreto, del relativo diritto esige il necessario concorso delle ulteriori condizioni della riferibilità delle predette mansioni ad un posto di organico vacante ed un provvedimento formale di incarico adottato dall'organo competente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29.03.01, n. 1870).

Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti richiesti dal

menzionato orientamento giurisprudenziale per la costituzione in capo al ricorrente del predetto diritto.

Infatti, l'art. 55 del Regolamento per il Personale approvato con deliberazioni n. 20/AS del 19.9.2003 e n. 19/AS del 13.9.2004 dispone che per l'Ufficio Gestione Punti Blu si prevede il seguente personale:

n. 1 Capo Ufficio di livello "A";

n. 1 Istruttore di livello "A1";

n. 20 Operatori di livello "B1".

Nella pianta organica, pertanto, **gli operatori "Punti Blu" sono inquadrati come livello B1**; né è previsto, nella medesima p.o., alcun dipendente che svolga, presso detto ufficio, le mansioni corrispondenti ad un livello C.

Come già riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 458/11 avente oggetto il caso di specie è evidente che "il formale inquadramento riconosciuto in Pianta Organica in cat. B1 debba essere garantito, quale diritto acquisito dal 11.11.04, a prescindere dalla concreta verifica di corrispondenza tra l'attività concretamente espletata e quella corrispondente alla cat. B1, secondo il profilo contrattuale".

Appare pertanto evidente come il ricorrente, continuando a svolgere sino ad oggi la mansione superiore B1, secondo la pianta organica approvata, abbia diritto alle differenze retributive per il periodo rimanente.

P.Q.M.

si chiede che il Tribunale adito voglia:

- 1) ritenere e dichiarare che il ricorrente, dal dicembre 2006 al marzo 2010, ha svolto mansioni di "Operatore di livello B1" presso l'Ufficio Gestione Punti Blu;
- 2) in ogni caso, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto di ricevere la differenza tra il trattamento economico che avrebbe

dovuto percepire dal dicembre 2006 sino al marzo 2010 come "Operatore di livello B1" ed il trattamento economico effettivamente percepito e, per l'effetto, condannare il Consorzio resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente a tale titolo la somma che sarà determinata mediante CTU che sin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) Condannare il consorzio resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

- in via istruttoria, ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante del consorzio convenuto, nonché prova per testi, sulle seguenti circostanze :

- a) *"vero o no che, dal dicembre 2006 sino all'01.03.2010, il sig. Giordano ha continuato a svolgere le mansioni di operatore "Punto Blu", presso l'Ufficio Gestione Punti Blu di Patti";*
- b) *"vero o no che le predette mansioni, proprio perché caratterizzate da una specifica professionalità e conoscenze tecniche specialistiche adeguate, sono proprie dell'Operatore di livello B1 amministrativo e tecnico".*

Con riserva d'indicare i testimoni e meglio articolare i capitoli di prova.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, pertanto il contributo versato corrisponde ad € 225,00.

Si deposita:

- 1) Copia O.d.s prot. 19144/DG del 16/12/2002;
- 2) Copia O.d.s prot. 3454/DG del 26/02/2003;
- 3) art. 55 Norme regolamentari per il personale CAS;
- 4) sentenza Corte d'Appello di Messina, sez. Lavoro, n. 458/11

5) ordinanza del Tribunale di Messina sez. lavoro

Messina, 14/01/2013

Avv. Simone Di Cesare

Simone Di Cesare

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 21 GEN. 2013



IL CANCELLIERE
Basilio SCAFFIDI

11

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

R.G. N° 155/013

Il Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede e la documentazione allegata:



visto l'articolo 415 c.p.c.

FISSA

Per la discussione della causa e la comparizione delle parti l'udienza del giorno

9/12/13 h.9,00 e ss. davanti a sè in questo Tribunale.

Dispone che copia del ricorso con il pedissequo decreto venga notificata a cura della parte ricorrente a controparte nei termini di legge.

Patti li, 9/12/13

IL Giudice del Lavoro
Dott. Mauro Mirena

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa V.za Di Raimondo

Depositato in Cancelleria
oggi, 5 FEB. 2013



CANCELLIERE B3
Dott.ssa V.za Di Raimondo

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Sulle istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Patti, ho notificato copia del su esteso atto:

1) al **CONSORZIO PER LE AUTOSRADE SICILIANE**, in persona del Commissario straordinario p.t., con sede in Messina, Contrada Scoppo, , CAP 98122, ivi spedendone copia conforme a mezzo posta Racc. A.R. n. _____

IMPUGNATO MANDATO N. _____
CON R.R. AI SENSI DI LEGGE
PATTI
08 APR 2013
GIOVANNI MATHIE
ASSISTENTE
TRIBUNALE DI PATTI

2) all'**Avv. Carmelo Matafù**, procuratore del Consorzio nel giudizio interrotto, presso il suo studio, con sede in Messina, V.le San Martino, is. 143, n. 146, CAP 98123, ivi spedendone copia conforme a mezzo posta Racc. A.R. n. _____;

Delego a rappresentarmi
e difendermi nel presente
giudizio e negli eventuali
gradi successivi compre
so il processo esecutivo
ed eventuali opposizioni
l'Avv. CARMELO MATAFU'
eleggendo domicilio pres
so il suo studio in Messina
Viale S. Martino n. 146, e
conferendo al medesimo
ogni facoltà di legge ivi
compresa quella di chia
mare terzi in causa, transi
gere, conciliare, nominare
consulenti, sostituti, pro
curatori ed avvocati.

Messina,



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Anna Rosa CORSELLO)

PER AUTENTICA
Avv. Carmelo Matafu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Matafu", written over the printed name.



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

all'udienza del ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 155 2013 R.G. e vertente

TRA

GIORDANO SALVATORE (c.f. GRDSVT50L04C094D) nato a CASTEL DI LUCIO il 4/07/1950 ed elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. VINCENZO AMATO - VIA MARCO POLO 89 PATTI, presso lo studio dell'avv. DI CESARE SIMONE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

RICORRENTE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato in V.le San Martino, 146 MESSINA, presso lo studio dell'avv. MATAFU' CARMELO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: mansione e jus variandi .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giordano Salvatore, con ricorso depositato in data 21.1.2013, conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, dopo aver premesso di essere dipendente del predetto ente, inquadrato con la qualifica di impiegato tecnico, livello C, ha esposto che aveva chiesto al giudice di lavoro di Messina il riconoscimento delle differenze retributive spettanti per il lavoro prestato come operatore "Punto blu", presso l'ufficio gestione "Punto blu" di Patti, atteso che la figura professionale corrispondente in pianta organica era quella di operatore, livello B1.



Tale giudizio, dopo il rigetto della domanda in primo grado, si concludeva con la sentenza n. 458/11 della Corte di Appello di Messina, sezione lavoro, nella quale veniva riconosciuto il diritto alle differenze retributive a far data dall'approvazione della pianta organica (11.11.04) e sino alla proposizione della domanda (19.12.06).

Tanto premesso, rilevava il ricorrente di aver continuato a svolgere le medesime mansioni di operatore di livello B1 presso il "Punto Blu" di Patti, sino all'1.3.2010, percependo però la retribuzione di impiegato tecnico livello C..

Conseguentemente, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive dovute a far data da 20.12.06 e sino all'1.3.2010, in relazione alle mansioni superiori espletate.

Il CAS si costituiva con memoria del 23.7.13, rilevando che la natura di ente pubblico del datore di lavoro non consentirebbe il riconoscimento delle mansioni superiori eventualmente espletate e che, in ogni caso, difetterebbe la prova dell'effettivo svolgimento di tali mansioni.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Terminata la discussione orale, la causa veniva decisa all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.

In primo luogo, va rilevato che il ricorrente non ha contestato in alcun modo la natura di ente pubblico del CAS, né ha chiesto l'inquadramento nella qualifica superiore corrispondente alle mansioni, ma ha chiesto soltanto il riconoscimento della circostanza di fatto dell'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nella categoria contrattuale B1 ed il pagamento del corrispondente trattamento economico.

Peraltro, è appena il caso di notare che la sentenza della Corte di Appello di Messina del 3.5.11, data per incontestata la circostanza che il ricorrente sia stato effettivamente preposto alle mansioni di operatore presso il "Punto blu" di Patti, ha definitivamente accertato che tale circostanza, dopo l'approvazione in via definitiva della pianta organica dell'Ente in data 11.11.04, consenta di ritenere che il ricorrente abbia svolto mansioni corrispondenti al livello contrattuale B1, atteso che la citata pianta organica qualifica di livello B1 tutti gli impiegati addetti gli uffici di gestione del "Punto blu".

A fronte di tale accertamento, da cui è conseguito il riconoscimento delle differenze retributive dalla data dell'adozione della pianta organica sino al giorno della domanda avanzata in quel procedimento, nell'odierno giudizio l'ente resistente ha sostanzialmente riproposto i medesimi argomenti di fatto e di diritto già articolati in quella sede, senza dedurre nulla circa la centrale

allegazione di parte ricorrente: la persistenza dello svolgimento delle mansioni di addetto alla gestione del "Punto blu" di Patti sino all'1.3.2010, data di trasferimento ad altro incarico.

Tenuto conto di ciò, deve ritenersi pacifico il dato di fatto che dalla data del primo ricorso e sino all'1.3.2010 il ricorrente abbia continuato a svolgere le medesime mansioni già ricoperte sin dall'1.1.2003, in ragione dell'Ordine di Servizio n. 19144/DG del 16.12.2012.

Conseguentemente, tenuto conto del fatto che l'attività svolta successivamente alla presentazione della domanda e sino all'1.3.2010 non è altro che la mera prosecuzione di quella già oggetto del giudizio definitivo della Corte di Appello di Messina, va condivisa pienamente la qualificazione allora data e concludere che anche l'attività svolta in tale periodo di tempo presso il "Punto blu" di Patti sia da ricondurre a mansioni inquadrabili nel livello contrattuale b1.

Conseguentemente, deve ritenersi spettante al ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello riconosciuto secondo il livello contrattuale B1, a far data 20.12.2006 sino all'1.3.2010, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza, sicché l'ente convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano per ciascuna in € 2.800 per onorari, di aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Lavoro,

intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Salvatore Giordano, con ricorso depositato il 21.1.2013, così provvede:

- 1) Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente le differenze retributive dovute rispetto all'inquadramento nella categoria B1 a far data dal 20.12.2006 sino all'1.3.2010, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo.
 - 2) Condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Giordano Salvatore le spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.800, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
 - 3) Indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.
- Patti, 23.1.17

Il Giudice Unico del Lavoro
dr. Fabio Licata

